

ITALIAN COUNCIL - FAQ QUINTA EDIZIONE 2019

- 1) **Come sono calcolati i tre anni di attività nell'ambito dell'arte contemporanea che i proponenti (singoli o in partenariato) devono dimostrare di avere al momento della domanda?** I tre anni di attività nel contemporaneo devono essere compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda, vale a dire al 7 marzo 2019. Come data di inizio di svolgimento di tali attività si intende sempre e comunque quella di costituzione formale dell'ente.
- 2) **Possono partecipare alla selezione progetti che hanno partecipato nelle edizioni precedenti e che non sono stati ammessi al finanziamento?** Sì, il bando non prevede esclusioni in tal senso.
- 3) **Si possono avere maggiori chiarimenti sui soggetti coinvolti nel progetto?**

I soggetti coinvolti nel progetto sono:

 - 1) I SOGGETTI o ENTI PROPONENTI previsti dall'art. 3 del bando, sia singolarmente che in partenariato, che abbiano ognuno i requisiti richiesti all'art. 4 (ad esclusione degli artisti). Ognuno dei proponenti presenta il curriculum che dimostri l'attività nell'ambito del contemporaneo negli ultimi tre anni. Si definisce *proponente* il soggetto che presenta il progetto e lo realizza in proprio; *proponente capofila* qualora il soggetto che presenta il progetto si avvalga del supporto di altri soggetti attuatori. I soggetti proponenti, anche in partenariato, potranno partecipare al Bando con un massimo di due domande. Qualora i soggetti proponenti si presentino in partenariato, occorrerà allegare alla domanda un accordo tra i soggetti (vedi facsimile lettera D - ALLEGATO 2).
 - 2) I PARTNERS CULTURALI, che possono essere nazionali e internazionali, che collaborano con i proponenti alla promozione dell'opera. Il coinvolgimento di partners culturali, che non siano proponenti, non prevede l'obbligo della sottoscrizione di un accordo di partenariato ma un impegno a promuovere il progetto attraverso lettera di accreditamento (art. 5.3 lettera H).
 - 3) Gli SPONSOR, vale a dire soggetti finanziari o soggetti terzi coinvolti nella copertura del cofinanziamento del 20%, come previsto dall'art. 2 del bando. I soggetti finanziatori, se non rientrano tra quelli individuati dagli artt. 3 e 4, non possono far parte del partenariato proponente il progetto. La DGAAP si riserva, a norma dell'art. 2 del bando, di valutare l'ammissibilità del contributo dei terzi proposti nel progetto.
- 4) **Sono un artista italiano ma non residente, rientro comunque nei requisiti?** Secondo l'art. 4 del bando è sufficiente che gli artisti coinvolti siano cittadini italiani.
- 5) **Sono un artista straniero ma residente in Italia, posso partecipare?** In base all'art. 4 del bando è necessario che l'artista sia cittadino italiano.
- 6) **In caso di produzione di un lavoro per uno spazio pubblico o *site specific*, come avviene l'acquisizione da parte del museo che ospiterà definitivamente l'opera?** Nel caso di un'opera *site specific* o destinata ad uno spazio pubblico, il museo scelto come sede definitiva dell'opera, pur lasciando quest'ultima nella sua sede naturale all'aperto, avrà proprietà e responsabilità di gestione e tutela del bene. Nel caso l'istituto intendesse poi "musealizzare" l'opera, esso dovrà comunque garantire il suo carattere di lavoro ambientale e pubblico e dunque assicurare un allestimento adeguato e all'aperto, assimilabile a quello originario.

- 7) **Ogni proposta progettuale deve essere riferita all'opera di uno stesso artista?** L'art. 5 del bando indica che le proposte dovranno obbligatoriamente produrre una o più opere di un artista italiano. Lo stesso artista potrà risultare partecipante a più domande a condizione che siano presentate da istituzioni differenti. Ogni proposta progettuale deve essere riferita quindi a una o più opere di un unico artista (inteso anche come collettivo, cioè come unica autorialità) presentato da un'unica istituzione (anche in partenariato).
- 8) **L'opera deve essere edizione unica o sono consentite più edizioni?** Come indicato nell'art. 5, l'opera può avere un massimo di tre edizioni. Il finanziamento coprirà esclusivamente la produzione della 1 di 3 che, espletata la fase di promozione in Italia e all'estero, andrà ad implementare le pubbliche collezioni del museo individuato nella proposta. Relativamente alla produzione di opere di multipli (fotografia, video, grafica, etc.) l'edizione sarà unica, fatta salva la prova d'artista.
- 9) **Le opere prodotte possono essere acquisite da un museo straniero?** L'avviso pubblico indica esplicitamente che uno degli scopi primari del bando è l'incremento delle pubbliche raccolte di arte contemporanea italiane (art 1, art. 5). Le opere saranno obbligatoriamente destinate ad un museo italiano. L'art. 3 prevede, tuttavia, che ai fini di promozione dell'opera, sono possono essere previste forme di comodato (prestito a lungo termine fino a 10 anni) che coinvolgano istituzioni culturali anche straniere e Istituti Italiani di Cultura all'estero.
- 10) **Un museo che ha accettato nelle proprie collezioni opere realizzate con i finanziamenti di precedenti bandi, può accoglierne di nuove?** Obiettivo del bando è incrementare le pubbliche collezioni dei musei. Pertanto non ci sono vincoli per quelle istituzioni che hanno già ricevuto nelle loro collezioni opere finanziate dalle passate edizioni dell'Italian Council.
- 11) **Quali spese sono ammissibili al finanziamento? Possono rientrarvi tutti i costi del progetto (es. personale, viaggi all'estero dell'artista nel caso in cui sia coinvolta un'istituzione estera...) o solo le spese per la mera produzione?** Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al contributo, è necessario in particolare che sia: A) imputabile all'intervento ammesso a contributo; B) riconducibile alle spese indicate nel bando come ammissibili; C) pertinente, ovverosia che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto. In tal senso, le spese sostenute devono risultare direttamente connesse al programma di attività. Il finanziamento copre il progetto nella sua interezza ad esclusione della strumentazione tecnica, come specificato all'art. 2.
- 12) **Come sono rendicontabili i costi? Sono rendicontabili i costi per il personale e in che misura?**
Le spese ammissibili potranno essere rendicontate "a costi effettivi" e/o a "costi del personale"
Rendicontazione dei costi effettivi: Le spese potranno essere riconosciute per il contributo solo se sostenute nel periodo di ammissibilità, periodo riferito alla proposta vincitrice, decorrente a partire dai successivi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. Le spese rendicontate, sia in acconto che a saldo, sono considerate finanziabili se costituiscono un costo effettivamente sostenuto (criterio di cassa), pertanto i documenti dovranno essere regolarmente quietanzati. La documentazione giustificativa della spesa deve sempre far riferimento ad impegni giuridicamente perfezionati (contratti, lettere incarico, fatture etc.). In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco: 1)

il fornitore o prestatore del servizio; 2) oggetto della prestazione e/o fornitura; 3) relativo importo.

Rendicontazione dei costi del personale: I costi del personale sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente. Tale voce comprende il personale dipendente del beneficiario, regolarmente censito. Le ore rendicontabili sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (es. per un progetto di dieci mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 700).

La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente beneficiario.

- 13) Quali sono i tempi massimi di conclusione dei lavori del progetto?** Secondo l'art. 5.1.e del bando, il progetto dovrà contenere un cronoprogramma che indichi in maniera chiara il compimento dell'opera e sua valorizzazione in 10 (mesi). Il cronoprogramma può essere presentato indicando i mesi in senso generico (mese 1, mese 2, mese 3, etc.). Il soggetto proponente e l'artista invieranno alla DGAAP una comunicazione formale di inizio lavori, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione del finanziamento a cui allegheranno il cronoprogramma effettivo delle attività.
- 14) In riferimento all'art. 5.1 lettera e) il periodo di 10 mesi riguarda esclusivamente la produzione dell'opera o di tutte le fasi del progetto (es: comunicazione, realizzazione catalogo, eventi, attività di educazione, etc)?** Il periodo di dieci mesi previsti dal bando riguarda tutte le attività di produzione dell'opera e almeno un'azione di valorizzazione, intesa come presentazione del lavoro, inaugurazione di una mostra, edizione del catalogo, etc.
- 15) Cosa devono contenere le lettere di accreditamento dei partners richieste all'articolo 5.3.H?** Per lettere di accreditamento si intendono lettere con cui i partner culturali accettano di collaborare al progetto, dichiarando brevemente in quali termini, con quali azioni e con quali eventuali impegni di spesa, nonché accettando le condizioni del bando. Tali lettere devono essere redatte su carta intestata dell'istituzione e firmate dal legale rappresentante.
- 16) Come avviene l'erogazione del finanziamento? È obbligatorio sottoscrivere una fidejussione?** L'art. 8 del bando prevede esclusivamente l'erogazione del finanziamento concesso in unica soluzione previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa ovvero, per i non residenti in Italia, analoga garanzia o contratto di garanzia, per un importo pari al contributo assegnato e per una durata non inferiore a tredici mesi.
- 17) Cosa si intende per firma olografa?** Ai fini del bando per firma olografa si intende sottoscrizione autografa eseguita dal legale rappresentante di proprio pugno. Quindi sarà sufficiente firmare il documento cartaceo e poi scansionarlo.
- 18) Come si effettua il caricamento della domanda?** Dopo aver effettuato la registrazione e aver richiesto il pin è possibile caricare un unico file pdf contenente sia la documentazione richiesta (presentata sulla base dei modelli allegati al bando), sia le immagini. Il sistema non prevede il salvataggio degli stati intermedi, dunque la domanda deve essere inviata una sola volta completa di tutta la documentazione.
- 19) Gli artisti possono presentare domanda o anche solo caricarle sul sistema per conto del proponente?** Secondo l'art. 6 del bando, la richiesta di finanziamento deve essere firmata

dal legale rappresentante dell'ente proponente e inviata on line previa registrazione. Tale registrazione è di esclusiva competenza dello stesso soggetto proponente